

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3423-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **PUJIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 gennaio 1986 (Stampato n. 1413)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DE MICHELIS)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ

(DEGAN)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 24 maggio 1986*

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla sicurezza sociale, con allegati, e dell'accordo complementare per l'applicazione di detta convenzione, con allegati, adottati a Parigi il 14 dicembre 1972

Presentata alla Presidenza il 4 febbraio 1987

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge al nostro esame è diretto ad autorizzare il Presidente della Repubblica a ratificare gli atti internazionali adottati a Parigi il 14 dicembre 1972 e, quindi, la convenzione europea sulla sicurezza sociale e l'accordo complementare per l'applicazione della convenzione europea sulla sicurezza sociale.

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della citata convenzione si sono prefissi l'obiettivo di favorire sempre di più l'unione fra loro ed il loro migliore progresso sociale, affermando — fra l'altro — il principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini delle parti contraenti, dei profughi e degli apolidi ed il principio per cui le prestazioni contemplate dalla legislazione di sicurezza sociale dovrebbero essere mantenute nonostante qualsiasi cambio di residenza da parte delle persone protette entro i territori delle parti contraenti.

La Convenzione europea di sicurezza sociale sostituisce gli accordi del 1953 a garanzia dell'uguaglianza di trattamento fra i lavoratori dei paesi contraenti, ma tiene altresì conto di detti accordi e della convenzione di sicurezza sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'uguaglianza di trattamento.

La convenzione è aperta anche agli Stati non membri del Consiglio d'Europa e la relativa adesione deve però essere accettata da parte degli Stati membri con voto unanime.

La convenzione è diretta, altresì, a realizzare in Europa il massimo coordinamento nel campo della sicurezza sociale da realizzare attraverso la sostituzione

« flessibile » della convenzione a quelle bilaterali e multilaterali già stipulate fra gli Stati contraenti e quegli altri che potranno aderire nel futuro.

La convenzione si compone di cinque titoli. Il primo (dall'articolo 1 al 13) contiene le disposizioni generali necessarie per la sua applicazione a tutta la legislazione che regola le prestazioni per malattia e maternità, invalidità e vecchiaia, superstiti, incidenti sul lavoro, assegni in caso di decesso, disoccupazione e prestazioni familiari e definisce all'articolo 4 le persone, i familiari delle persone, i superstiti nei confronti dei quali le disposizioni sono applicabili.

All'articolo 6 in particolare è precisato che la convenzione non inficia gli obblighi derivanti da qualsiasi convenzione adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro e le disposizioni in materia di sicurezza sociale contenute nel trattato del 25 maggio 1957 che istituiva la Comunità economica europea.

Al titolo II sono le disposizioni che determinano la legislazione applicabile mentre il titolo III contiene le disposizioni speciali che disciplinano le diverse categorie di prestazioni (malattia e maternità, invalidità, vecchiaia e decesso — premi e indennità — disoccupazione, prestazioni familiari, assegni familiari).

Ai titoli IV e V sono le disposizioni varie e quelle transitorie e finali.

Negli allegati, infine, sono la definizione dei territori e dei cittadini delle parti contraenti (allegato 1); la legislazione e regimi ai quali si applica la convenzione (allegato 2); le disposizioni mantenute in vigore nonostante le disposizioni dell'articolo 5 (allegato 3) che definisce la soluzione adottata per il pro-

blema delle sostituzioni. Con essa si consente — previi accordi tra le parti — di mantenere in vigore alcune convenzioni precedentemente stipulate tra le parti mediante iscrizione proprio nell'allegato 3, senza pregiudizio della sostituzione generale. La convenzione infatti si sostituisce alle precedenti quanto alle disposizioni di carattere generale, mentre rimangono operanti quelle particolari delle singole convenzioni mantenute in vigore.

L'allegato 4 precisa quali sono le prestazioni alle quali sono applicabili le stipulazioni dell'articolo 8 (paragrafi 2 e 3) relative alle prestazioni per maternità e disoccupazione, mentre l'allegato 5 contiene le disposizioni il cui beneficio è esteso ai cittadini di tutte le parti contraenti.

All'allegato 6 si descrivono le prestazioni alle quali non sono applicabili le di-

sposizioni di cui all'articolo 11 (paragrafi 1 e 2) che riguardano le prestazioni in contanti per invalidità, vecchiaia e superstiti.

Insieme alla convenzione è stato poi redatto un accordo complementare che è parte integrante della convenzione stessa e contiene le norme di attuazione. Detto accordo è costituito da sette titoli.

Convenzione ed accordo complementare per l'applicazione della convenzione europea di sicurezza sociale sono due strumenti internazionali tra di loro connessi che, non avendo singolarmente autonomia giuridica, richiedono una ratifica congiunta. La Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PUJIA, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

NULLA OSTA

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO — PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE *

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Parigi il 14 dicembre 1972:

a) convenzione europea sulla sicurezza sociale;

b) accordo complementare per l'applicazione della convenzione europea sulla sicurezza sociale.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 75 e 95 degli atti stessi.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.